

**PRESENTAZIONE DI RELAZIONI: 1° PER MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE MILITARE; 2° PER LA FERROVIA DA BRESCIA A PIZZIGHETTONE; 3° PER MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO 1860; 4° PER LA FERROVIA DA TORINO A SAVONA.**

**PANATTONI, relatore.** Chiedo di parlare per presentare una relazione.

**PRESIDENTE.** Parli.

**PANATTONI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata, dell'esame del progetto di legge portante alcune modificazioni al Codice penale militare.

**ZANARDELLI, relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per la costruzione di una ferrovia da Brescia a Pavia per Pizzighettone.

**CASTAGNOLA, relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1860.

**CONTI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge, presentato dal ministro dei lavori pubblici nella seduta del 26 giugno ora scorso, tendente ad autorizzare il Governo a concedere la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata da Savona a Torino per Carmagnola.

Depongo pure altra relazione sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno nella seduta del 1° giugno scorso, per la costruzione di un carcere penitenziario presso la città di Cagliari.

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

**ADOZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER SPESE PER MIGLIORAMENTI AL PORTO DI RIMINI.**

**PRESIDENTE.** Quanto al progetto di legge pel miglioramento del porto di Rimini, se v'è qualcheduno che intenda fare delle osservazioni, o chiedere degli schiarimenti, sospendere; altrimenti mi pare che si potrebbe passare alla votazione e poi allo squittinio sui due progetti insieme. Intanto potrà venire il ministro.

V'ha nessuno che intenda di parlare?

Non essendovi alcuno che domandi la facoltà di parlare, passeremo alla discussione di questo progetto.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla votazione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione gli articoli seguenti):

« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 226,000 per miglioramenti da farsi al porto di Rimini.

« Art. 2. Verrà stanziata per uguali parti sui bilanci del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi 1864, 1862 in apposita categoria colla designazione: *Miglioramenti al porto di Rimini.* »

Si passerà alla votazione delle due leggi per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione sul progetto di legge per convalidazione del decreto regio 13 dicembre 1860, relativamente alla proroga del termine fissato ai procuratori per prestare la malleveria:

Presenti e votanti . . . . .	208
Maggioranza . . . . .	103
Voti favorevoli . . . . .	197
Voti contrari . . . . .	11

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per autorizzazione di spesa straordinaria sui bilanci 1861-62 del Ministero dei lavori pubblici, per miglioramento al porto di Rimini:

Presenti e votanti . . . . .	204
Maggioranza . . . . .	103
Voti favorevoli . . . . .	181
Voti contrari . . . . .	23

(La Camera approva.)

**ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA MILITARE DI 24000 UOMINI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta in discussione il progetto di legge per la leva militare sui nati nel 1841 nelle antiche provincie dello Stato ed in quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria e della Sicilia.

La discussione generale è aperta.

Se niuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli:

(Sono approvati senza discussione gli articoli che seguono):

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1841 nelle antiche provincie dello Stato ed in quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria e della Sicilia.

« Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a 24000 uomini.

« Art. 3. Gli inscritti designabili che sopravanzarono, dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857.

« Art. 4. Gli inscritti chiamati a questa leva, i quali già erano ammogliati alle epoche indicate nel real decreto 12 settembre 1860, n° 4300, per quelli delle Romagne, e nell'altro del 10 gennaio 1860, n° 4599, per quelli delle Marche e dell'Umbria, e nella legge . . . . . per quelli della Sicilia, e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tale condizione, ovvero siano vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

« Art. 5. Gli inscritti che, in virtù del precedente articolo 4, verranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che per ragione del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi rimpiazzati da altri inscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento. »

Si passerà dopo allo squittinio segreto.

**DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER FACOLTÀ DI RIESPORTAZIONE AI DEPOSITI DOGANALI DI NAPOLI E PALERMO.**

**PRESIDENTE.** Ora si passerà alla discussione del disegno di legge relativo alla facoltà della riesportazione ai depositi doganali di Napoli e di Palermo.

Lo schema di legge è del seguente tenore:

« Art. 1. Le merci straniere che sono introdotte ne' depositi delle dogane di Napoli e di Palermo potranno essere riesportate senza pagamento di diritti doganali, eccetto il diritto di ostellaggio stabilito per i porti delle antiche provincie coll'articolo 43 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale.

« La facoltà della riesportazione comincerà ad aver effetto dal 1° ottobre 1861.